



CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI E DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE,
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale per l'economia circolare

e, pc: All'Ufficio centrale del bilancio
presso il Ministero

RISPETTIVI INDIRIZZI PEC

**In ordine al provvedimento entro indicato si comunicano le osservazioni
di questo Ufficio.**

IL MAGISTRATO ISTRUTTORE

(Dott. Ugo Montella)

Firmato digitalmente

VISTO:

IL CONSIGLIERE DELEGATO

(Dott. Franco Massi)

Firmato digitalmente



CORTE DEI CONTI

Oggetto: Rilievo - DD n 88 del 30.12.2020 di approvazione della Convenzione tra Mattm e Invitalia avente ad oggetto servizi tecnico-specialistici per efficientare la gestione delle attività in capo alla Direzione Generale per l'economia circolare. Prot. cdc n. 8427/2021-57611 (Riproposto ex Silea 54806)

OSSERVAZIONI DELL'UFFICIO DI CONTROLLO:

Con riferimento al provvedimento in oggetto si chiedono chiarimenti in ordine alla carenza, quale atto presupposto, della determina a contrarre, la cui adozione, prevista dall'art. 32, co. 2 del d.lgs n. 50/2016, è da ritenersi elemento essenziale, nonché atto propedeutico degli affidamenti pubblici anche in house providing. Parimenti obbligatoria è la sua pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito della stazione appaltante ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 co. 1 lett. b) del d.lgs n. 33/2013, 29 co. 1 e 192, co. 3 del d.lgs n. 50/2016.

L'adozione della determina a contrarre è infatti fondamentale al fine di dar conto, ab origine, delle *"ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"* (art. 192, comma 2 del codice dei contratti). Una tale motivazione non appare emergere con la precisione richiesta dalla norma dal corpo del provvedimento sottoposto a controllo.

Si avverte che decorsi 30 giorni dal presente rilievo, senza risposta, si procederà allo stato degli atti, fermo restando la possibilità dell'Amministrazione di procedere al ritiro dell'atto.